

TAR LAZIO: RESPINTO IL RICORSO DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE VOLEVA CONSERVARE UN TRATTAMENTO ECONOMICO NON SPETTANTE

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Due dipendenti pubblici avevano beneficiato di provvidenze che, in un secondo tempo, sono risultate essere irregolari. L'amministrazione di appartenenza considerato che i predetti non avevano diritto a quegli emolumenti, ne ha disposto il recupero rateale.

I due dipendenti hanno impugnato il provvedimento dell'amministrazione, non contestandone il merito, ma l'illegittimità del prelievo disposto dall'amministrazione con riferimento al fatto che, al momento della restituzione della somma, l'erogazione del beneficio si era concluso già da diversi anni, per cui, la procedura retroattiva di recupero, avrebbe comportato loro un danno in ragione della buona fede da essi riposta nella percezione degli emolumenti, definiti a distanza di tempo irregolari.

In altre parole, i dipendenti non hanno sostenuto la legittimità degli emolumenti percepiti e neppure hanno contestato il provvedimento di annullamento dell'originaria erogazione, quanto piuttosto la procedura utilizzata per il suo recupero.

Il Tar Lazio, rilevato che la natura illegittima della somma percepita è incontrovertibile, ha evidenziato che la restituzione dell'indebito è disciplinata dall'articolo 2033 del codice civile, per cui l'azione di ripetizione dell'indebito stesso non costituisce per la Pubblica amministrazione un atto discrezionale; il recupero della somma erroneamente corrisposta è per la Pubblica amministrazione anzi un atto dovuto (secondo la giurisprudenza la Pubblica amministrazione non è tenuta nemmeno ad indicare una specifica e dettagliata motivazione per l'annullamento dell'atto erroneamente assunto in quanto, nel conflitto tra l'interesse del percipiente alla conservazione dell'indebito e quello pubblico alla buona e corretta amministrazione, prevale, senz'altro, quest'ultimo). Sotto il profilo del recupero non incide neppure la buona fede del percipiente.

Per un costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale formatosi fin dagli anni novanta, infatti, la "buona fede" non è più idonea a legittimare la conservazione di un trattamento economico non spettante, ma semmai solo a temperare l'onerosità ed i disagi del suo recupero da parte dell'Amministrazione.

In altre parole l'elemento psicologico assume esclusiva valenza non già quale ragione di irripetibilità degli emolumenti, ma unicamente elemento di considerazione nella determinazione delle modalità di recupero.

Nella fattispecie l'Amministrazione pubblica ha provveduto ad un piano di recupero rateale della somma erroneamente versata ai ricorrenti secondo un criterio che non pregiudica le essenziali esigenze di vita degli stessi, operando attraverso una rateazione mensile del dovuto. Pertanto, il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dai due pubblici dipendenti.